

IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA' DEI GENITORI

N 1347/2000, del 29 maggio 2000

in vigore dal 1° marzo 2001

1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Quando il regolamento parla di **competenza dei giudici dello Stato membro**, si riferisce a ciò che, comunemente, chiamiamo **giurisdizione**, nel senso che le disposizioni relative servono a stabilire quale giudice, tra quelli dei vari Stati della Unione Europea, sono autorizzati a conoscere delle controversie a cui il regolamento stesso si riferisce, in una visione che considera la comunità stessa come un unitario complesso di Stati.

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di **competenza giurisdizionale** punto (6).

Per quanto attiene alla **giurisdizione**, il regolamento viene a modificare le disposizioni della legge 218 del 1995, secondo le quali i giudici italiani conoscono delle controversie nelle quali il convenuto è *residente o domiciliato* in Italia, ovvero, nelle cause matrimoniali, quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

L'articolo 2 del regolamento stabilisce che *sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, i giudici dello Stato membro*

a) nel cui territorio si trova

- la residenza abituale dei coniugi
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora
- la residenza abituale del convenuto
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso

b) di cui i coniugi sono cittadini

Rispetto alle regole della legge n. 218/95, viene meno la giurisdizione determinata dalla dal luogo di celebrazione del matrimonio, mentre quella legato alla cittadinanza viene limitata al caso in cui tale requisito sia comune per entrambi i coniugi.

Rimane fermo il criterio di collegamento costituito dalla residenza del convenuto e quello della residenza di uno dei due, in caso di domanda congiunta.

Viene dato valore al luogo di *ultima residenza abituale di entrambi i coniugi, se uno di essi vi risiede ancora*, che determina la giurisdizione qualunque sia la veste processuale che assumono le parti (attore o convenuto)

La novità è rappresentata dal rilievo dato alla *residenza abituale dell'attore* che può determinare la giurisdizione (nei confronti del coniuge convenuto che risieda in altro Stato), quando sia accompagnata da una durata almeno annuale (o semestrale, se si tratta di cittadino dello Stato presso cui si introduce la domanda) che abbia preceduto *immediatamente*, la presentazione della domanda. Deve comunque trattarsi di una *residenza* costituita dall'attore diversa da quella *abituale dei coniugi*, prima della eventuale separazione di fatto, perché altrimenti ricorrerebbe il criterio di collegamento costituito dalla *residenza abituale di entrambi i coniugi se uno di essi vi risiede ancora*.

Nel caso in cui ricorrano più criteri di collegamento, si può verificare il concorso di più giurisdizioni alternative che si risolve in favore del giudice *preventivamente adito*.

Da ciò si ricava che il giudice italiano non ha giurisdizione nel caso in cui entrambi i coniugi siano residenti all'estero, anche se uno (solo) dei due è cittadino italiano o se il matrimonio è stato celebrato in Italia.

Il cittadino italiano (o di altro Stato) residente in Italia, può essere convenuto sia davanti al giudice italiano, per il collegamento costituito dalla sua residenza, sia davanti al giudice di altro Stato membro, quando ricorra un criterio di collegamento legato alla *residenza* dell'attore.

ATTENZIONE

Il regolamento è applicabile anche ai cittadini degli Stati terzi (non dell'UE), che in base alle disposizioni del regolamento stesso vengono ad essere sottoposti alla giurisdizione dei giudici degli Stati membri della UE. Gli eventuali conflitti di giurisdizione tra giudici della Stato terzo e i giudici italiani dovranno essere risolti in base all'articolo 7 della legge 218 del 1995.

Le norme del regolamento, ovviamente, non valgono per l'attribuzione della competenza giurisdizionale in favore dei giudici di uno Stato terzo.

ATTENZIONE

La competenza giurisdizionale stabilita dal regolamento vale solamente per i procedimenti di separazione e divorzio e di annullamento del matrimonio solamente per quanto riguarda lo "**status**". Non possono attribuire una competenza per le questioni attinenti all'addebito e agli assegni di mantenimento per coniuge e per figli, che, *se non coincidono*, rimangono di competenza dei giudici italiani secondo le norme ordinarie sulla giurisdizione e la competenza,

in base agli articoli 3 e 32 della legge 218 del 1995 e all'articolo 4 della legge sul divorzio.

La litispendenza che impone la sospensione del giudizio e la dichiarazione di incompetenza del giudice successivamente adito, è prevista non solo nel caso di identità di parti, di oggetto e titolo, ma anche nel caso in cui le domande pendenti davanti a giudici diversi siano relative alla separazione, al divorzio e all'annullamento in relazione allo stesso rapporto coniugale (articolo 11 del regolamento).

Ciò consente di ritenere che tra le domande di separazione, divorzio e annullamento, vi sia una connessione può giustificare una riconvenzionale (di divorzio sulla domanda di separazione o di annullamento sulla domanda di divorzio: articolo 5 del regolamento), davanti allo stesso giudice.

2. La competenza funzionale e territoriale

Una volta individuato astrattamente il giudice dello Stato competente (qualunque sia la sua natura: vedi punto 9 delle premesse), la ripartizione della competenza all'interno dello Stato andrà ovviamente fatta in base ai singoli ordinamenti giuridici.

Se quindi è il giudice italiano ad avere *competenza giurisdizionale*, in base al regolamento, è evidente che, in materia di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e di potestà dei genitori (che va intesa come *affidamento* dei figli minori, nell'ambito degli stessi procedimenti) vi sarà la *competenza esclusiva* del tribunale (articolo 28 del c.p.c.).

Per quanto riguarda la competenza territoriale, in Italia, le regole di cui all'articolo 4 della legge 898 del 1970, saranno applicabili in quanto non in contrasto con quelle del regolamento europeo.

- Se la competenza giurisdizionale ad esempio è determinata dalla residenza abituale dei coniugi (art. 2 comma 1 lett a) in Italia, il ricorso andrà presentato al tribunale del luogo di residenza del convenuto.
- Se il criterio di collegamento è quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi risiede ancora in Italia, il ricorso dovrà essere depositato (sul presupposto che il coniuge convenuto si sia trasferito all'estero) al tribunale del luogo di residenza dell'attore.
- Altrettanto può dirsi se la competenza giurisdizionale è determinata dalla residenza abituale dell'attore (se vi ha risieduto per un anno ovvero per sei mesi – se è cittadino dello Stato membro – immediatamente prima della domanda), nell'ipotesi in cui il coniuge convenuto si è trasferito all'estero.

- Se il criterio di collegamento è quello della cittadinanza italiana di entrambi i coniugi (art. 1 lett. b), se gli stessi risiedono all'estero, l'attore potrà convenire l'altro coniuge davanti ad un qualsiasi tribunale della Repubblica.

3. Affidamento dei figli

L'articolo 3 del regolamento prevede che il giudice competente a decidere sulla domanda di separazione o divorzio (o di annullamento del matrimonio), è anche competente a decidere sulle domande relative alla potestà dei genitori sul figlio di entrambi *se il figlio risiede abitualmente nello Stato membro*, in cui è esercitata l'azione.

E' evidente che l'espressione *potestà dei genitori*, si riferisce alle questioni relative all'affidamento della prole nell'ambito dei giudizi predetti e non coinvolge *le questioni relative alla potestà genitoriale (decadenza o limitazione)*, nel senso che viene inteso nel nostro ordinamento.

La competenza è quindi attribuita al giudice davanti al quale viene introdotta la domanda, sulla base delle regole sulla competenza giurisdizionale, **purchè il minore risieda abitualmente** nello Stato dove è iniziato il procedimento (e vi sia la competenza giurisdizionale del giudice stesso, per la domanda di separazione, divorzio o annullamento).

Se il figlio non risiede abitualmente nello Stato membro dove è stato introdotto il giudizio, è previsto che il giudice competente per la causa di divorzio, separazione, annullamento, possa decidere anche sull'affidamento **se almeno uno dei due genitori esercita la potestà sul figlio.**

Tale competenza, tuttavia, richiede che il figlio risieda abitualmente in un altro Stato membro. Il che vuol dire che il giudice dello Stato membro, competente a decidere sulla domanda di separazione, divorzio e annullamento, in base alla residenza dell'attore, **non potrà decidere sull'affidamento se il figlio è residente in un paese terzo, insieme all'altro coniuge.**

La competenza del giudice dello Stato membro, per la causa principale, in materia di affidamento, cessa, per il terzo comma dell'articolo 3 del regolamento, quando sia passata in giudicato la decisione sulla separazione, divorzio, annullamento, o se il processo si estingue. La competenza permane su il giudizio sull'affidamento sia proseguito anche dopo il passaggio in giudicato della domanda principale, ma non oltre il passaggio in giudicato della decisione sull'affidamento stesso o l'estinzione del giudizio.

Il che vuol dire che per le “**modifiche**” delle decisioni già prese sull’affidamento dei figli, la competenza determinata dal regolamento non è più applicabile e che tali controversie seguiranno le regole ordinarie sulla giurisdizione di cui all’articolo 3 della legge 218 del 1995 e quelle generali sulla residenza del convenuto per quanto attiene alla competenza territoriale, nonché quelle sull’intervento obbligatorio del pubblico ministero (che rende tale competenza inderogabile).